

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in camera di Consiglio in data 12 ottobre 2021, e così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine al ricorso presentato dal signor **Bruno Spina** avverso la decisione della Commissione Elettorale Regionale FIDAL Calabria con la quale non veniva ammessa la candidatura del medesimo, così come risulta da verbale della Commissione Elettorale del 28 settembre 2021.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Bruno Spina ricorreva avverso la decisione della Commissione Elettorale del C.R. FIDAL Calabria del 28 settembre 2021, con la quale veniva sancita l'esclusione dello stesso dalla candidatura alle prossime elezioni Regionali del Comitato.

Nel proprio atto il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'esclusione della candidatura fondata sull'assenza di sottoscrizione autografa nonché sulla tardività della domanda successivamente presentata. Secondo lo Spina, infatti, la prima candidatura doveva ritenersi valida non essendo prevista dai regolamenti alcuna forma specifica per la presentazione delle domande se non relativa al termine di decadenza per presentare le candidature alle cariche regionali. Il ricorso deve ritenersi fondato. Appare evidente come la candidatura proposta dal ricorrente Bruno Spina sia stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 27 ^{SETTEMBRE} novembre 2021 e, pertanto, entro il termine previsto delle ore 12:00 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell'assemblea (art. 4 co. 1 Vademecum FIDAL Assemblea Regionale).

Chiarita l'evidente tempestività della stessa, si deve valutarne, altresì, la validità formale. Detta candidatura è stata sottoscritta con un sistema di scrittura/firma generato dal personal computer con caratteri propri dello stesso. Tanto considerato, se è vero che la stessa sottoscrizione non può ritenersi

autografa, deve comunque valutarsi la sua validità ai fini della volontà espressa dal candidato odierno ricorrente e della certa riconducibilità e paternità dell'atto di candidatura trasmesso. Lo stesso documento, infatti, è stato trasmesso in allegato ad un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'istante, strumento che notoriamente consente di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore. Non vi è dubbio che la chiara, sebbene analogica, sottoscrizione con indicazione del nome e cognome del candidato, possa assumere, nel caso di trasmissione con strumento di posta elettronica certificata, la medesima validità di una sottoscrizione autografa e trasmessa in copia quale allegato. Ciò che rileva, infatti, è la paternità del documento, la volontà dell'istante, lo scopo cui è diretto il documento e, come nel caso che ci occupa, il rispetto dei termini di invio e deposito previsti dal Regolamento. Tali requisiti, a parere di questo Tribunale, sono tutti ravvisabili sia nel documento trasmesso sia nelle modalità certificate di trasmissione. Il TAR Sicilia, Palermo, Sez. I n. 167/2018, sul punto, ha infatti ritenuto l'illegittimità di un bando di concorso *“laddove preclude l'inammissibilità delle domande in quanto prive di firma ancorché presentate da un candidato a mezzo pec, con casella intestata allo stesso”*, e ciò in quanto tale procedura certificata di trasmissione del documento consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'apposizione della firma.

Anche il Consiglio di Stato, Sez. IV, n.3685 del 24 agosto 2016 è giunto alle sopra esposte conclusioni, ritenendo la richiesta di sottoscrizione non un elemento finalizzato a sanzionare con l'esclusione l'omissione o la irregolarità della stessa, quanto a garantire la paternità del documento. Il generale principio di conservazione degli atti e di buona fede, nel caso che ci occupa, non può che considerarsi alla stregua di detti principi e, pertanto, deve ritenersi il ricorso fondato con conseguente riammissione del candidato. La prima candidatura inviata dallo Spina, come detto, non è neppure priva di una sottoscrizione contenendo, tuttavia, la mera apposizione del nome e del cognome del candidato con strumento informatico di scrittura generato dal pc. Tale apposizione se non può essere considerata sottoscrizione autografa, assume certamente valore rafforzativo circa la paternità del documento che, unito allo strumento pec di invio, sono sufficienti a ritenere valido l'atto per i fini ai quali lo stesso è preposto. Si osserva, inoltre, che il nome e il cognome riportati nello spazio in calce preposto per la sottoscrizione del documento appaiono leggibili e chiari, circostanza che deve far ritenere tale apposizione alla stessa stregua di una sottoscrizione autografa e apposta su un documento scansionato prima del suo invio.

Una diversa conclusione porterebbe irrazionalmente a ritenere valida una sottoscrizione scansionata e magari non leggibile, rispetto ad una, analogica, generata dal personal computer ma estremamente chiara nella sua riconducibilità all'autore e alle generalità dello stesso.

Nessuna altra formalità, inoltre, può ravvisarsi dai Regolamenti Federali che, certamente, potrebbero imporre modalità di candidatura specifiche a pena di esclusione dei candidati. L'art. 37 bis dello Statuto Federale e 52 del Regolamento Organico, in materia di candidature agli Organi Federali, non richiedono, infatti, formalismi particolari. Come noto, in materia di elettorato passivo, le restrizioni al diritto sono ammissibili solo nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità. Quanto sopra deve indurre a ritenere la candidatura, tempestivamente inviata a mezzo posta elettronica certificata, valida e l'assenza della firma autografa non può determinare l'irricevibilità della candidatura stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, **accoglie** il ricorso presentato dal signor Bruno Spina ritenendo valida la candidatura dello stesso alle prossime elezioni del CR FIDAL Calabria e, per l'effetto, annulla la decisione della Commissione Elettorale CR FIDAL Calabria.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Ricorrente ed alla Segreteria del C.R. FIDAL Calabria, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 12 ottobre 2021

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino



